

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 L. N. 241/1990
PER L'USO DI SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO SITO IN VIA CANALI

Tra il **Comune di Bologna** (C.F. e P.IVA 01232710374)

e

En.It FV Bologna S.r.l.

Premesso

- che En.It FV Bologna S.r.l. ha avviato i lavori per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico autorizzato con Procedura Abilitativa Semplificata P.G.n. 312947/2023 modificata con Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata P.G.n. 434833/2024;
- che unitamente all'impianto fotovoltaico sono state autorizzate opere di rete per la connessione alla rete MT (Media tensione) esistente, in particolare il collegamento dell'impianto alla Cabina Enel denominata "CAAB2 Imola";
- che le opere di rete per la connessione, una volta realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica nazionale attualmente di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.;
- che al fine di realizzare le opere di collegamento dell'impianto alla Cabina Enel "CAAB2 Imola" è necessario posare un cavidotto interrato in aree di proprietà comunale gravate da diritto di superficie a favore del Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.a. (CAAB S.p.a.),
- che in particolare la realizzazione dell'infrastruttura interessa un tracciato che si sviluppa sulle seguenti aree classificate come beni indisponibili del patrimonio comunale, identificate al Catasto Fabbricati come di seguito indicato:
 - Foglio 87, Particella 527, sub 235 (parte)

- Foglio 87, Particella 527, sub 237 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 1 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 2 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 3 (parte)
- Foglio 87, Particella 890, sub 1 (parte)
- Foglio 87, Particella 890, sub 3 (parte)
- Foglio 87, Particella 890, sub 4 (parte)
- Foglio 87, Particella 521, sub 2 (parte)
- Foglio 87, Particella 521, sub 4 (parte)
- che è stato acquisito in atti l'estratto di verbale del CDA di CAAB S.p.a. del 30/3/2026 con l'assenso alla realizzazione dell'opera;
- che con deliberazione PG... è stato approvato lo schema del presente accordo

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Bologna consente l'uso a En.It FV Bologna S.r.l., che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, delle porzioni di sottosuolo delle seguenti aree interessate dal tracciato e identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna:

- Foglio 87, Particella 527, sub 235 (parte)
- Foglio 87, Particella 527, sub 237 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 1 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 2 (parte)
- Foglio 87, Particella 895, sub 3 (parte)

- Foglio 87, Particella 890, sub 1 (parte)
- Foglio 87, Particella 890, sub 3 (parte)
- Foglio 87, Particella 890, sub 4 (parte)
- Foglio 87, Particella 521, sub 2 (parte)
- Foglio 87, Particella 521, sub 4 (parte)

meglio evidenziate con campiture in colore rosso e in colore verde nella planimetria allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, per una superficie complessiva pari a mq. 287,40, derivante da due tratti rispettivamente di 62,75 ml e 9,10 ml di lunghezza, per una larghezza di 4,00 m comprensiva della sede dell'elettrodotto e della relativa fascia di asservimento.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 5, En.It FV Bologna S.r.l. è tenuta al versamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale approvato con Delibera Pg. 146397/2021 ee ss.mm.ii .

3. Il Comune di Bologna mantiene la proprietà dell'area, in diritto di superficie a Caab, e delle porzioni di sottosuolo ed En.It FV Bologna S.r.l. resterà proprietario della parte impiantistica costituita dalle condotte e relative opere accessorie dallo stesso realizzate.

Articolo 3 - Durata dell'accordo - Recesso

1. La durata del presente accordo è stabilita in **anni 29 (ventinove)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2. En.It FV Bologna S.r.l. ha la facoltà di recedere dall'accordo con preavviso scritto di mesi 6 (sei). In caso di recesso, o comunque al termine dell'accordo, le aree saranno riprese in carico dal Comune di Bologna previo smantellamento completo delle opere appartenenti all' impianto entro e fuori terra e ripristino dei luoghi. Della ripresa in carico delle aree sarà redatto verbale in contraddittorio e sino a questa data En.It FV Bologna S.r.l. è tenuto al pagamento di quanto

dovuto ai sensi dell'art 5 a meno di ritardi non imputabili a En.It FV Bologna S.r.l. medesimo.

3. Alla scadenza, l'accordo potrà essere rinnovato previa adozione dei necessari atti amministrativi.

Articolo 4 - Manutenzione delle porzioni di sottosuolo

1. Le porzioni di sottosuolo sono concesse nello stato di consistenza e conservazione in cui si trovano di cui En.It FV Bologna S.r.l. dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. In particolare l'area è gravata da servitù di pubblico passaggio. En.It FV Bologna S.r.l. dichiara di avere piena conoscenza che l'area non è affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.

Al termine della posa delle condutture En.It FV Bologna S.r.l. dovrà ripristinare le superfici sovrastanti l'opera.

2. La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria delle condotte posate e opere accessorie è a carico di En.It FV Bologna S.r.l., a sua cura e spese. En.It FV Bologna S.r.l. è altresì l'unico responsabile per la sorveglianza ed efficienza delle condotte e delle opere impiantistiche accessorie.

3. En.It FV Bologna S.r.l. si obbliga a mantenere le condotte posate e le opere accessorie in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti. Resta inteso che eventuali danni direttamente imputabili ad attività o interventi eseguiti da En.It FV Bologna S.r.l. saranno posti a carico della stessa.

4. A cavaliere dell'asse del tracciato dovrà essere prevista una fascia di rispetto di larghezza 4,00 metri lineari entro la quale è vietata qualsiasi tipo di edificazione e piantumazione. Detto asse del tracciato sarà adeguatamente segnalato da mire fisse fuori terra onde renderne evidente il percorso.

L'installazione e manutenzione di tali mire fisse è a carico di En.It FV Bologna S.r.l. per l'intera durata dell'accordo.

Articolo 5 - Canone unico patrimoniale

1. Per l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente il canone dovuto è disciplinato dall'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 e dall'art. 67 comma 13 del Regolamento approvato con Delibera Pg.146397/2021 e ss.mm.ii.

En.It FV Bologna S.r.l. è tenuto a comunicare al Comune e/o al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, se previsto, entro il 30 aprile di ciascun anno il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

En.It FV Bologna S.r.l. è tenuto altresì al versamento di canoni di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo per eventuali interventi di installazione e/o manutenzione previa richiesta delle relative autorizzazioni presso l'ufficio competente del Comune.

Articolo 6 - Destinazione d'uso, obblighi, divieti, cessione

1. En.It FV Bologna S.r.l. ha diritto di accedere alle aree asservite per eseguire le manutenzioni e quant'altro intervento si rendesse necessario.

2. È fatto inoltre divieto a En.It FV Bologna S.r.l. di destinare le porzioni di sottosuolo ad uso diverso da quello necessario per la posa in opera ed il funzionamento di condotte interrate e relativi impianti.

3. È fatto obbligo a En.It FV Bologna S.r.l. di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e per prevenire rischi o danni derivanti dagli impianti (es. perdite, infiltrazioni) e comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi anomalia o rischio rilevato.

4. E' fatto obbligo in capo a En.It FV Bologna S.r.l. di certificare la corretta realizzazione dell'impianto con deposito di dichiarazione di conformità alla fine dei lavori.

5. En.It FV Bologna S.r.l. in regola con il pagamento di quanto previsto dall'art. 5 potrà cedere il presente accordo dandone comunicazione al Comune di Bologna mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il Comune di Bologna può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il Comune di Bologna, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

6. La violazione di quanto disposto al presente articolo da parte di En.It FV Bologna S.r.l. potrà comportare la decadenza dell'accordo secondo quanto previsto al successivo art. 9, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune di Bologna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione stessa.

Articolo 7 - Responsabilità e assicurazioni

1. En.It FV Bologna S.r.l. assume ogni responsabilità in relazione all'area per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione di En.It FV Bologna S.r.l. medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Bologna da qualsiasi pretesa al riguardo.

2. En.It FV Bologna S.r.l. con effetto dalla data di decorrenza dell'accordo, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente accordo, oltre che per tutto l'eventuale periodo di detenzione dell'area anche oltre la scadenza contrattuale, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il

Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte nell'area oggetto dell'accordo, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione di strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dall'accordo;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni di En.It FV Bologna S.r.l. o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui En.It FV Bologna S.r.l. si avvalga), che partecipino ad attività all'interno dell'area oggetto dell'accordo, compresa la responsabilità personale degli stessi;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

3. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano En.It FV Bologna S.r.l. dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione dell'accordo e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo a En.It FV

Bologna S.r.l. di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente accordo per tutto l'eventuale periodo di detenzione dell'area anche oltre la scadenza contrattuale.

4. Il Comune di Bologna è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà a En.It FV Bologna S.r.l. per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

Articolo 8 - Riconsegna delle porzioni di sottosuolo

1. Alla scadenza dell'accordo, salvo procedure di rinnovo, ed in ogni caso di sua cessazione anticipata En.It FV Bologna S.r.l. assume l'obbligo di riconsegnare le porzioni di sottosuolo libera da vincoli e da opere, nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

2. Alla riconsegna è fatto obbligo a En.It FV Bologna S.r.l. di provvedere a proprie spese-allo smantellamento e rimozione di ogni apparecchiatura facente parte dell'impianto e al ripristino del sottosuolo nel suo stato originario, comprese eventuali bonifiche qualora necessarie.

3. E' fatto altresì obbligo di provvedere al ripristino di reti ed impianti già presenti nel sito, quali impianti di illuminazione, captazione e smaltimento acque stradali.

4. Dovranno inoltre essere fornite le necessarie certificazioni di ripristino relativamente agli impianti smantellati.

Articolo 9 - Decadenza dell'accordo

1. Il Comune di Bologna ha facoltà di dichiarare la decadenza dell'accordo nelle seguenti ipotesi:

- a) situazioni di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico di En.It FV Bologna S.r.l.;
- b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo;
- c) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione. o dei lavori di cui all'oggetto del presente accordo;
- d) uso non conforme alla destinazione contrattuale.

Articolo 10 - Spese

1. Le spese ed eventuali imposte relative al presente accordo sono a totale carico di En.It FV Bologna S.r.l..

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle attività connesse al presente accordo, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Articolo 12 – Rinvio al Codice Civile

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo si richiamano le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13 - Domicilio legale

1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il Comune di Bologna in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, pec: patrimonio@pec.comune.bologna.it;

- En.It FV Bologna S.r.l. in

Bologna, li

IL Comune di Bologna

En.It FV Bologna S.r.l.

COMUNE di BOLOGNA

....

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

A mente dell'art. 1341, comma 2, c.c., En.It S.p.A specificamente approva le premesse della presente concessione nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata dell'accordo - Recesso), 4 (Manutenzione delle porzioni di sottosuolo), 5 (Canone unico patrimoniale), 6 (Destinazione d'uso, obblighi, divieti, cessione), 7 (Responsabilità e assicurazioni), 8 (Riconsegna delle porzioni di sottosuolo), 9 (Decadenza dell'accordo), 10 (Spese).

En.It FV Bologna S.r.l.

(Firmato digitalmente)